

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE POLIFONICA SANTA CECILIA APS

Ente del Terzo Settore — D.lgs. 117/2017

ART. 1 — DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita in Sassari, quale associazione non riconosciuta di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione del Terzo Settore denominata «Associazione Polifonica Santa Cecilia APS», di seguito denominata «Associazione».

ART. 2 — SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede legale è stabilita nel Comune di Sassari. L'indirizzo specifico della sede nell'ambito del medesimo Comune è determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, senza necessità di modifica del presente Statuto. L'Associazione potrà comunque stabilire altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività. L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.

ART. 3 — FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita e opera quale Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. 117/2017, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo decreto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, in via esclusiva e senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento delle proprie attività nel settore della promozione culturale ed artistica in generale e musicale in particolare, con specifico riguardo alla musica corale, sinfonico-corale e strumentale, negli ambiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l) del D.lgs. 117/2017 e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, l'attività principale consiste nella divulgazione della musica in generale, polifonica e strumentale in particolare, mediante la partecipazione, la promozione e la produzione, sia in Italia che all'estero, anche in collaborazione con altri organismi o enti, di manifestazioni musicali, convegni, incontri-dibattiti e iniziative simili attinenti ai settori musicali, artistici e sociali.

L'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali è ammesso esclusivamente nei termini e con le modalità previsti dall'art. 4 del presente Statuto e dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4 — ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché secondarie e strumentali, secondo le condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Fra queste è compresa l'erogazione periodica di una o più borse di studio — una delle quali intitolata al fondatore Don Gino Porcheddu — a favore di giovani coristi o diplomati dei Conservatori, preferibilmente già associati, che dimostrino capacità ed attitudine nello studio della direzione corale, del canto e/o della musica in generale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'Assemblea in materia.

ART. 5 — RACCOLTA FONDI

Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

ART. 6 — SOCI: AMMISSIONE E CATEGORIE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In tale domanda il richiedente dichiara di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite.

3. L'accoglimento è comunicato al nuovo associato e annotato nel Libro dei Soci entro trenta giorni dalla deliberazione.

4. Il rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto entro trenta giorni. L'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; al ricorrente è garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di soci minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione.

6. I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

a) **SOCI CORISTI.** Sono soci coristi tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, partecipano alla vita dell'Associazione nel coro, adempiendo agli obblighi sociali e a quelli derivanti dai programmi artistici. Sono tenuti al versamento di una quota annuale per l'attività didattica e musicale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.

b) **SOCI ALLIEVI.** Sono soci allievi i ragazzi di ambo i sessi di età inferiore ai diciotto anni che, previo consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, frequentano e partecipano alle attività dell'Associazione, ovvero nel Coro di Voci Bianche o nel Coro Giovanile. Sono tenuti al versamento del contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Chi esercita la responsabilità genitoriale o legale acquisisce i diritti e i doveri previsti per i soci. I soci allievi potranno diventare soci coristi al compimento del diciottesimo anno di età, rispettando le formalità indicate dal presente articolo.

Possono inoltre sostenere l'Associazione, senza acquisire la qualità di socio, i sostenitori di cui all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 7 — VOLONTARI

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

3. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente di cui è associato.

6. L'Associazione adotterà, ove necessario o obbligatorio per legge, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 8 — SOSTENITORI

Possono essere sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendone le finalità, contribuiscono al perseguimento degli scopi associativi mediante erogazioni liberali o contributi economici. Le persone giuridiche agiscono tramite un proprio rappresentante designato.

I sostenitori non acquisiscono la qualità di socio e non partecipano alla vita assembleare dell'Associazione. Il loro rapporto con l'Associazione è disciplinato esclusivamente dal presente articolo e dalle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione riconosce ai sostenitori forme di benefici di carattere culturale coerenti con le proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo: l'invito alle prove generali e agli eventi, il diritto di precedenza nella prenotazione dei concerti, la ricezione delle comunicazioni e delle pubblicazioni dell'Associazione.

Le modalità di individuazione, l'entità minima del contributo e i benefici riconosciuti sono disciplinati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, aggiornabile senza necessità di modifica del presente Statuto.

ART. 9 — RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche. Nel caso in cui successivamente alla costituzione tale numero divenisse inferiore, deve essere integrato entro un anno.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso.

Tutti i soci, salvi i casi di recesso o esclusione, hanno il diritto di partecipare a tempo indeterminato alla vita associativa; i soci maggiorenni in regola con il presente Statuto godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci, compatibilmente con i propri impegni, hanno il dovere di partecipare alle attività sociali e di collaborare nell'organizzazione delle attività collaterali.

Ciascun associato si impegna inoltre a difendere il buon nome dell'Associazione e ad osservare tutte le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

ART. 10 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso;
- b) per esclusione di diritto qualora il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) per assenza prolungata, senza giustificato motivo, per un periodo non inferiore ai nove mesi; occasionali presenze non interrompono il decorso del termine;
- d) per delibera del Consiglio Direttivo, quando il socio contravvenga alle norme ed obblighi del presente atto, del Regolamento e delle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Statutari; in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione; fomenti disordini o dissidi tra i soci; per accertati motivi di incompatibilità con i fini istituzionali.

Tuttavia, se in seguito all'esclusione o al recesso le cause che le hanno determinate sono venute meno, il socio potrà essere riammesso previa nuova domanda di ammissione.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. La quota associativa è intrasmissibile anche in caso di morte e non è rivalutabile.

ART. 11 — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Cassiere Economo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12 — L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni iscritti e da chi esercita la responsabilità genitoriale o legale sui soci allievi. Può partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore Artistico.

Essa stabilisce le direttive a cui gli altri organi devono attenersi. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria:

- in occasione della presentazione dell'attività e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- in occasione della relazione del Presidente sull'attività e sul bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.

Essa è inoltre chiamata a deliberare su:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) l'autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio;
- c) le modifiche al patrimonio;
- d) il Regolamento interno dell'Associazione;
- e) le entità delle quote sociali;
- f) l'autorizzazione al Presidente a richiedere fidi per anticipazioni bancarie;
- g) la nomina del Cassiere Economo ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto;
- h) la nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
- i) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) gli altri oggetti posti alla sua attenzione dall'Organo Amministrativo o dal Presidente;
- k) gli altri oggetti previsti nel presente Statuto.

ART. 13 — CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta e motivata, o quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

ART. 14 — CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione deve avvenire con avviso scritto fatto pervenire per via telematica o postale a ciascun socio avente diritto, o affisso nell'Albo dell'Associazione.

L'avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della stessa e l'elenco dei punti all'ordine del giorno.

Tuttavia, a prescindere dalle suddette formalità, l'Assemblea è comunque validamente costituita quando sono rispettati i criteri di cui all'art. 15 del presente Statuto.

ART. 15 — COSTITUZIONE E DELIBERE ASSEMBLEARI

Salvo quanto stabilito per singoli casi in altri articoli del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea sia dichiarata deserta per mancato raggiungimento del numero legale, il Presidente provvede a riconvocarla con un nuovo avviso comunicato con preavviso di almeno cinque giorni. Le modifiche al presente Statuto e all'Atto Costitutivo sono deliberate da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con avviso comunicato a tutti i soci aventi diritto al voto con preavviso di almeno quindici giorni. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto; la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora l'Assemblea Straordinaria sia dichiarata deserta, il Presidente provvede a riconvocarla nel rispetto del medesimo preavviso di quindici giorni; il quorum di tre quarti rimane invariato e non è ammessa alcuna riduzione in successive convocazioni.

Per le modifiche al Regolamento interno è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea ordinaria regolarmente costituita.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe. Il Consiglio Direttivo, in presenza di circostanze eccezionali o di comprovata necessità organizzativa, può stabilire nella convocazione che l'Assemblea si svolga, in tutto o in parte, mediante strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione in tempo reale, ovvero che i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza o con modalità elettroniche, purché siano garantite la verifica dell'identità del partecipante e la segretezza del voto nei casi in cui essa sia richiesta.

ART. 16 — MODALITÀ DI VOTAZIONE

Salvo quanto stabilito nel presente Statuto e sempreché la maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto non stabilisca diversamente, la votazione avviene per alzata di mano. È possibile svolgere votazioni tramite piattaforme digitali o in via telematica, così come previsto dall'art. 15 del presente Statuto. Gli organi sociali vengono eletti con voto segreto.

ART. 17 — POTERE GENERALE DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 — IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli enti, le istituzioni e le persone e ne tutela gli interessi, se necessario, anche in sede legale;
- b) presiede tutte le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente;
- c) convoca le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dando esecutività alle deliberazioni assunte;
- d) firma i mandati di pagamento e riscossione deliberati o ratificati dal Consiglio Direttivo;
- e) firma i contratti di ordinaria amministrazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; per i contratti di straordinaria amministrazione e per le fidejussioni è richiesta la previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci; il Regolamento interno definisce le soglie di valore e le tipologie di atto che distinguono l'ordinaria dalla straordinaria amministrazione;
- f) dispone, quale unico firmatario autorizzato, le operazioni bancarie e finanziarie dell'Associazione — inclusi bonifici, disposizioni di pagamento e ogni altra operazione sui conti correnti — nei limiti di importo e

con le modalità stabiliti dal Regolamento interno; per le operazioni che eccedono tali limiti è richiesta la previa delibera del Consiglio Direttivo.

- g) formula gli ordini del giorno con argomenti di iniziativa presidenziale, consiliare e/o assembleare;
- h) formula gli obiettivi strategici per il triennio e li illustra in appositi incontri da effettuarsi tra la presentazione della propria candidatura e lo svolgimento delle elezioni;
- i) predispone un programma annuale dove vengono precisate le attività, i tempi di realizzazione e le risorse finanziarie necessarie, insieme al Direttore Artistico;
- l) informa trimestralmente l'Assemblea dei Soci circa l'andamento dell'attività, argomentando sugli eventuali scostamenti dal programma;
- m) ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per lo svolgimento del mandato, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 19 — ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'elezione può avvenire su due turni: fin dal primo è eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In caso di mancata elezione al primo turno, si ricorre a una seconda votazione una settimana dopo; al secondo turno accedono i due candidati con il maggior numero di voti e tra questi risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta.

Se anche il secondo turno dà esito negativo, il Consiglio Direttivo riaprirà immediatamente i termini per le candidature.

Contestualmente all'apertura delle candidature alla Presidenza, il Consiglio Direttivo fissa il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21. I candidati alla Presidenza depositano il proprio programma triennale entro il termine stabilito dal Regolamento; tale programma è pubblicato nell'Albo dell'Associazione e comunicato ai soci almeno cinque giorni prima della scadenza del termine per le candidature al Consiglio Direttivo.

ART. 20 — ELETTORATO ATTIVO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Godono dell'elettorato attivo solo i soci maggiorenni in regola con le norme del presente Statuto. L'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo deve essere pubblicato nell'Albo dell'Associazione e viene aggiornato trenta giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

ART. 21 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È costituito da un minimo di cinque a un massimo di sette membri: il Presidente e da quattro a sei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 25 e 26, comma 1, del D.lgs. 117/2017, con le modalità previste dal presente articolo.

Le candidature al Consiglio Direttivo sono presentate tra i soci aventi diritto di voto.

L'elezione del Consiglio Direttivo si svolge nel medesimo turno dell'elezione del Presidente, mediante scrutinio separato e distinto.

Nella prima seduta di Consiglio, il Presidente affiderà a ciascun Consigliere le deleghe di competenza — tra cui obbligatoriamente quella per l'Ufficio di Segreteria — e provvederà a nominare il Vicepresidente.

Entro dieci giorni dallo scrutinio, il Presidente convoca l'Assemblea per comunicare le deleghe di competenza attribuite a ciascun Consigliere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nuova elezione. Il Consiglio Direttivo decade:

- per impedimento non temporaneo o per dimissioni del Presidente;

- per impedimento non temporaneo e per dimissioni di almeno tre Consiglieri;
- per l'approvazione da parte di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei soci stessi e discussa in Assemblea.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei candidati non eletti nell'ultima elezione, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, che ratifica la surroga. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea è convocata con la massima urgenza per nuova elezione del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo uscente curerà l'ordinaria amministrazione e attiverà i meccanismi istituzionali per la nuova elezione.

ART. 22 — COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutte le competenze ad esso attribuite dalla legge, incluse quelle relative alla predisposizione dei bilanci, alla convocazione delle assemblee e alla formulazione dei relativi ordini del giorno. In aggiunta, il Consiglio Direttivo ha facoltà di:

- proporre all'Assemblea la nomina del Direttore Artistico secondo le procedure indicate all'art. 23 del presente Statuto;
- nominare il Segretario su proposta del Presidente, secondo quanto previsto all'art. 24, e predisporre le norme interne che regolano il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria con la specificazione dei compiti attribuiti a ciascun componente;
- nominare il Consulente Fiscale di cui all'art. 25; qualora all'interno dell'Associazione non sia disponibile una figura professionale idonea, incaricare un amministratore esterno per la gestione contabile;
- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017;
- istruire la pratica relativa alla nomina dell'Organo di Controllo, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 27 del presente Statuto, e sottoporla all'Assemblea dei Soci per la relativa delibera;
- autorizzare il Presidente alla firma dei contratti di ordinaria amministrazione; per i contratti di straordinaria amministrazione e per le fidejussioni, istruire la relativa pratica e sottoporla all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci;
- avvalersi, ove necessario, di consulenti esterni con specifiche competenze in campo amministrativo, artistico, giuridico, della comunicazione e dei rapporti istituzionali;
- deliberare in via definitiva sulle domande di ammissione dei soci coristi, sentito il parere del Direttore Artistico;
- adottare i provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei soci, secondo le procedure previste dal Regolamento interno;
- definire le soglie di valore e le tipologie di atto che distinguono l'ordinaria dalla straordinaria amministrazione, formalizzandole nel Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con cadenza mensile e con preavviso di almeno tre giorni. Convocazioni straordinarie possono essere disposte su richiesta del Presidente, di almeno due Consiglieri o di un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 23 — IL DIRETTORE ARTISTICO

L'Associazione si avvale di un Direttore Artistico, figura professionale incaricata della responsabilità tecnico-musicale. Il Direttore Artistico è selezionato dal Consiglio Direttivo tra professionisti con adeguati requisiti artistici emergenti dal curriculum presentato dagli stessi, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci prima dell'accettazione dell'incarico.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, quando lo stesso organo viene convocato con all'ordine del giorno argomenti riguardanti le competenze tecnico-artistiche.

Allo stesso è affidata ogni responsabilità sul piano tecnico-musicale, ivi compresa l'istruzione del coro e la composizione degli organici corali ed orchestrali. Qualora l'Assemblea dei Soci lo approvi, il Direttore Artistico può indicare un Direttore del Coro al quale delegare in tutto o in parte l'istruzione del coro e la conduzione delle prove; in tal caso l'attività del Direttore del Coro dovrà essere coerente con gli obiettivi e il programma della Direzione Artistica.

Sottopone al consenso del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, prima dell'accettazione della nomina, un piano operativo triennale che, partendo da una valutazione del livello artistico del coro, fissi gli obiettivi strategici e indichi le scelte tecniche e programmatiche, nonché i tempi operativi per conseguirli.

All'inizio dell'anno indica e propone i programmi musicali da inserire nel progetto annuale, che, per quanto concerne gli aspetti finanziari, devono avere l'approvazione del Consiglio Direttivo. La selezione degli aspiranti coristi e il conseguente passaggio negli organici effettivi competono al Direttore Artistico, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nei tempi e nei termini massimo previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

A sua richiesta, sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi della collaborazione di un Maestro Collaboratore in possesso dei requisiti o di altri collaboratori.

L'incarico di Direttore Artistico ha la durata di tre anni e può essere rinnovato. Lo stesso incarico può essere rescisso, per giusta causa, a parere di una delle parti con preavviso di non meno di sei mesi. Il Direttore Artistico, all'atto della nomina, stipula con l'Associazione un regolare contratto ove siano precisati i diritti e i doveri delle parti contraenti. Il contratto dovrà essere registrato.

ART. 24 — L'UFFICIO DI SEGRETERIA

L'Ufficio di Segreteria è composto dal Segretario, dal Cassiere Economo di cui all'art. 26 e dal Consigliere con delega all'Ufficio di Segreteria di cui all'art. 21. Il coordinamento operativo dell'Ufficio compete al Segretario, che agisce sotto la supervisione del Consigliere delegato e in raccordo con il Cassiere Economo per le materie di rispettiva competenza.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Può essere individuato sia tra i soci dell'Associazione sia in una figura professionale esterna, regolarmente inquadrata secondo la normativa vigente; in quest'ultimo caso il relativo incarico è formalizzato mediante apposito contratto o lettera di incarico approvati dal Consiglio Direttivo.

Compete al Segretario:

- a) la redazione, la sottoscrizione e l'archiviazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, curandone la conservazione nell'apposito registro e garantendone l'accessibilità agli organi aventi diritto; compete altresì al Segretario assistere il Presidente durante le assemblee;
- b) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci, con annotazione delle ammissioni, dei recessi, delle esclusioni e delle variazioni di categoria, nonché la gestione dei fascicoli personali di ciascun socio, in conformità con quanto previsto dagli artt. 6, 7 del presente Statuto;
- c) la tenuta dei registri delle presenze alle prove e alle attività dell'Associazione;
- d) la predisposizione e l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 13 e 14 del presente Statuto;
- e) la gestione della corrispondenza ufficiale in entrata e in uscita dell'Associazione, curandone la protocollazione e l'archiviazione anche in formato digitale;
- f) la tenuta dell'archivio generale dell'Associazione, comprendente la documentazione statutaria e regolamentare, i verbali assembleari, i contratti, le convenzioni, le autorizzazioni, la documentazione contabile trasmessa dal Cassiere Economo e ogni altro atto ufficiale;

- g) la gestione dei rapporti con gli enti pubblici e privati per gli adempimenti burocratici e amministrativi connessi all'attività dell'Associazione, ivi compresa la tenuta dei registri obbligatori previsti dalla normativa vigente;
- h) il coordinamento degli adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione a bandi, contributi e finanziamenti pubblici e privati, in raccordo con il Presidente e con il Cassiere Economo di cui all'art. 26, curando la raccolta e l'organizzazione della documentazione necessaria alle candidature e alle rendicontazioni;
- i) la gestione delle quote sociali in raccordo con il Cassiere Economo, l'amministrazione del fondo per le piccole spese ordinarie nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché il coordinamento degli acquisti di materiale necessario;
- j) la cura della sede sociale sotto il profilo organizzativo e logistico, con riguardo alla gestione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione, in raccordo con il Consigliere delegato;
- k) il supporto organizzativo alla programmazione delle attività dell'Associazione, in raccordo con il Presidente e il Direttore Artistico, con particolare riguardo alla gestione delle comunicazioni verso i soci e verso il pubblico;
- l) ogni altra funzione amministrativa attribuitagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le funzioni di Segretario sono incompatibili con quelle di Cassiere Economo di cui all'art. 26 e con quelle di componente dell'Organo di Controllo di cui all'art. 27.

ART. 25 — CONTABILITÀ

Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di un Consulente Fiscale che curerà la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi registri contabili attinenti tutta l'attività amministrativa e finanziaria, il bilancio consuntivo, nonché le partite riferite al settore previdenziale e assicurativo.

L'incarico sarà affidato a un operatore esterno — a meno di poter disporre di persona idonea e in possesso dei necessari requisiti in seno all'Associazione — previa convenzione nella quale saranno specificati i compiti affidati, nonché gli adempimenti attinenti alle normative di carattere nazionale, regionale e locale.

ART. 26 — CASSIERE ECONOMO

Il Cassiere Economo è organo interno di garanzia e controllo sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Associazione. Agisce in posizione di piena autonomia funzionale rispetto al Consiglio Direttivo e al Presidente, ai quali può riferire in qualsiasi momento.

Il Cassiere Economo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi, in possesso di adeguate competenze in materia amministrativa o contabile. Dura in carica tre anni, in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di Segretario di cui all'art. 24 e di componente dell'Organo di Controllo di cui all'art. 27.

Il Cassiere Economo ha facoltà di:

- a) accedere, in qualsiasi momento e senza necessità di autorizzazione, a tutta la documentazione amministrativa, contabile e bancaria dell'Associazione;
- b) verificare la corrispondenza tra i movimenti finanziari effettuati e le delibere del Consiglio Direttivo o le autorizzazioni del Presidente adottate ai sensi del presente Statuto;
- c) esaminare la bozza del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo predisposti dal Consulente Fiscale, esprimendo un parere scritto da allegare alla documentazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) segnalare al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità, discordanze o anomalie riscontrate nella gestione finanziaria;

e) riferire direttamente all'Assemblea dei Soci, qualora rilevi irregolarità che il Consiglio Direttivo non abbia provveduto a sanare a seguito della segnalazione scritta.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario sono tenuti a fornire tempestiva collaborazione e a mettere a disposizione i documenti richiesti.

Il Cassiere Economo non svolge funzioni di gestione amministrativa né di tenuta della contabilità, che rimangono di esclusiva competenza del Segretario di cui all'art. 24 e del Consulente Fiscale di cui all'art. 25. Non ha deleghe bancarie né poteri di firma sui conti correnti dell'Associazione.

ART. 27 — ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti — totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 110.000 euro, ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro, dipendenti occupati in media nell'esercizio superiori a 5 unità — è tenuta a nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci. I suoi componenti, o il componente unico, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione. Esercita inoltre la revisione legale dei conti, ove non sia nominato un Revisore Legale separato.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica ha durata triennale ed è compatibile con la qualifica di socio dell'Associazione, purché il componente non rivesta cariche negli organi amministrativi.

Indipendentemente dal raggiungimento dei suddetti limiti, l'Assemblea può deliberare in qualunque momento la nomina dell'Organo di Controllo, anche su richiesta di Istituzioni Pubbliche erogatrici di contributi a favore dell'Associazione.

ART. 28 — LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17, comma 1, del D.lgs. 117/2017, i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- e) il registro dei volontari.

Ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ha diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 29 — RESPONSABILITÀ

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove nominato, rispondono nei confronti dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017.

ART. 30 — PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote e contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei soci e di terzi;
- c) dai contributi e dalle sovvenzioni ottenuti da enti pubblici o privati;
- d) dalle eventuali sponsorizzazioni e dagli altri proventi ottenuti come controprestazione dell'attività svolta;
- e) dai beni mobili e immobili e dai diritti comunque acquisiti;
- f) dagli eventuali redditi derivanti dal patrimonio posseduto;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 31 — ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea Generale dei Soci per la sua approvazione. Il bilancio consuntivo è presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

ART. 32 — DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a qualunque soggetto, inclusi fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 117/2017, tra cui: la corresponsione a fondatori, associati o amministratori di compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per analoghe qualifiche dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento; la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a favore di fondatori, associati, amministratori o enti che controllano o sono controllati dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero all'incremento del patrimonio associativo. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Statuto.

ART. 33 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Qualora l'Assemblea sia dichiarata deserta, il Presidente provvede a riconvocarla; il quorum rimane invariato.

ART. 34 — DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 35 — NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore, le disposizioni attuative dello stesso e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

NORMA TRANSITORIA I

Nelle more della stesura e conseguente adozione di un nuovo Regolamento da parte del Consiglio Direttivo, resta in vigore quello attuale, esclusivamente per le parti che non contrastino con il presente Statuto o con lo status di APS/ETS ai sensi del D.lgs. 117/2017.

NORMA TRANSITORIA II

Fermo restando quanto stabilito nel presente Statuto, le benemerienze acquisite precedentemente sono da intendersi confermate come riconoscimento del contributo prestato all'Associazione, senza che esse attribuiscano categoria o diritti particolari ai sensi del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 04 giugno 2026 e sostituisce integralmente il precedente.

Il Presidente

